

STATUTO

SALERNO OPERA IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA LUNGOMARE
CRISTOFORO COLOMBO 132

Numero REA: SA - 497763

Codice fiscale: 06108390656

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

finalità previste dalla legge.

Art.11) Spese, onorari ed imposte di questo atto e delle formalità inerenti o ad esso comunque connesse, il cui importo globale si presume ammontare approssimativamente ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) sono a carico della società.

Art.11) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto sociale, che si compone di n.18 (diotto) articoli che qui di seguito si riporta:

"STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 c.c. e del d.lgs. 112/2017 una società a responsabilità limitata impresa sociale (no-profit), sotto la seguente denominazione:

"SALERNO OPERA IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La società impresa sociale (d'ora innanzi la "Società") ha sede in Salerno, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro Delle Imprese.

L'adozione della delibera e la comunicazione al competente registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.

Potranno essere istituite o sopprese, sia in Italia sia all'estero, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

1. l'effettuazione di interventi ed iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
2. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
3. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. la realizzazione di attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

5. la realizzazione di attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

6.la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

7.la realizzazione e gestione di attività di ristorazione, commerciali ed espositive connesse alla valorizzazione dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

La Società potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, organismi, movimenti o associazioni interessati alle attività della Società, stipulando convenzioni e accordi con tali enti.

La Società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La Società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio della Società.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie (quest'ultime non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila) ed è suddiviso in quote.

Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comuni-

cazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione nel registro delle imprese della decisione di aumento.

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme e con la partecipazione né per atto *inter vivos* né *mortis causa*. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

Articolo 6 - Trasferimento delle quote

II trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di quote e/o il trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di diritti di opzione su quote anche di nuova emissione (di seguito i "Diritti") sono soggetti ai seguenti termini e condizioni la cui osservanza sarà condizione di efficacia del trasferimento nei confronti della Società.

A. Diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire a terzi non soci, in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, quote ovvero Diritti, dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci nei termini di seguito precisati.

1. Il socio che intenda procedere a un trasferimento di quote di Diritti invierà comunicazione indirizzata a ciascuno dei soci. Tale comunicazione dovrà contenere l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo, delle modalità di pagamento e delle altre condizioni di trasferimento nonché dell'avvertenza che, ove uno dei soci non intenda esercitare la prelazione, le quote e i Diritti che gli aspettano si accresceranno automaticamente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

2. La prelazione dovrà essere esercitata con comunicazione inviata al socio; alienante nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto 1, restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente alle quote o ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o

più soci aventi diritto.

3. Le accettazioni effettuate dai soci dell'offerta in prelazione sono vincolanti per l'offerente solo se il complesso di esse copre l'intero pacchetto di quote e/o Diritti offerto in prelazione. Qualora la prelazione non sia esercitata dai soci nei termini sopra indicati relativamente a tutte le quote e/o Diritti offerti, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato a una parte delle quote e/o Diritti posti in vendita, potrà - dopo aver ottenuto il consenso previsto nella successiva lettera B del presente articolo - trasferire tali quote e Diritti all'acquirente alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto 1, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 2; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione solo per parte delle quote e/o Diritti per i quali la prelazione sia stata esercitata, potrà entro lo stesso termine - sempre previo consenso di cui alla lettera B del presente articolo - trasferire a tale acquirente le quote e i Diritti residui, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso; ove tale vendita non si verifichi nel termine suindicato, il socio dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche a ogni atto o negozio, di qualsiasi natura, anche di carattere gratuito, che comporti il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della proprietà delle quote della Società o di altri Diritti, essendo inteso che le disposizioni del precedente punto 2 avranno applicazione anche in assenza dell'avviso o dell'offerta di cui al punto 1, dovendosi in tale ipotesi determinare il prezzo di acquisto a norma dell'art. 1473 ce. da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

B. Gradimento.

Fermo quanto previsto alla precedente lettera A, il trasferimento delle quote a terzi che non siano già soci è soggetto al gradimento dell'organo amministrativo, che dovrà motivare l'eventuale rifiuto con argomentazioni attinenti all'interesse della Società quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento da parte del potenziale acquirente di attività direttamente o indirettamente concorrenziali o incompatibili con quelle svolte dalla Società o la mancanza in capo al medesimo dei requisiti di professionalità e/o onorabilità.

I terzi aspiranti soci di cui al periodo precedente avranno in tale ultimo caso facoltà di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di rifiuto espresso dall'organo amministrativo.

Articolo 7 - Ammissione di nuovi soci

Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni

sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Articolo 8 - Decisioni dei soci

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) nomina dell'organo di controllo

2. Salvo quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, cc, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. Nel caso in cui le decisioni abbiano a oggetto le materie indicate nel presente articolo 9 lett. d) ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo (purché nel territorio italiano), con avviso contenente l'ordine del giorno da spediti ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori e in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.

4. L'assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 10 - Recesso del socio

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge o dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimbor-

so del capitale versato e rivalutato secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3 comma 2 del d. lgs. 112/2017

Articolo 11 – Esclusione del socio

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.

2. L'esclusione dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avere luogo in caso di:

- a) interdizione o inabilitazione;
- b) condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- c) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) condanna definitiva a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- e) provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

2. Ai sensi del d. lgs. 112/2017, il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

Articolo 12 – Requisiti di onorabilità delle cariche sociali

1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza conferenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società.

2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

3. Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Società.

Articolo 13 - Amministrazione

1. La Società è amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) sino a 5 (cinque) membri, in ogni caso in numero dispari, che durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, oppure da due amministratori con poteri da determinare in sede di nomina.

2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della Società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

3. Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

4. Se i soci non vi hanno provveduto, il consiglio di amministrazione elegge, nella sua prima riunione, il presidente del consiglio di amministrazione ed eventualmente un vice presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, dal consigliere più anziano d'età. Il consiglio di amministrazione, se opportuno, nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

6. Gli amministratori svolgono la loro attività percependo, previa delibera dell'Assemblea, compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

7. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio medesimo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società.

8. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli amministratori con

le medesime modalità con le quali è loro affidato il potere di gestione, e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti. La rappresentanza della Società può spettare anche ai direttori generali e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 14 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax o e-mail.

3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.

4. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il presidente.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. Ai sensi dell'articolo 10 d. lgs. 112/2017, e con le modalità ivi previste, la Società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale (sindaco unico) o pluripersonale (in tale ultimo caso sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti), a scelta dell'assemblea che lo nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della Società.

2. I suoi membri durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale o sindaco unico è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori contabili.

Articolo 16 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 e ss. del cc, in quanto compatibili.

Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, risultanti da apposita relazione dell'organo amministrativo che può essere contenuta anche nella nota integrativa.

2. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio sociale.

3. E fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al d. lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 112/2017.

Articolo 17 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Il consiglio di amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale. I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste: scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, in-

dire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

Articolo 18 - Liquidazione e scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della Società.

2. In caso di scioglimento o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo è devoluto conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del d. lgs. 112/2017.".

Il presente atto pubblico, dattiloscritto da me Notaio con sistema elettronico e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore undici e cinquanta minuti.

Il presente atto pubblico occupa fogli sette per facciate ventotto questa compresa sin qui.

F.to in originale: Antonio Ilardi - Mariateresa Bruno - Cesare Elia - Enrico Lanzara - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 22 d.lgs. n.82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.